AZIENDA SPECIALE CONSORTILE

"Isola Bergamasca - Bassa Val San Martino"

Azienda territoriale per i servizi alla persona

Bozza

Linee guida in merito alla presa in carico di persone senza residenza e dimoranti sul territorio dell'Ambito dell'Isola bergamasca e bassa val San Martino.

Premesso

che la circolare n.19 del Ministero dell'Interno avente per oggetto la Legge 94/2009 recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica. Indicazioni in materia di anagrafe e stato civile, precisa che: ai fini dell'obbligo di cui al primo comma[1], la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel comune dove ha stabilito il proprio domicilio. La persona stessa, al momento della richiesta di iscrizione, è tenuta a fornire all'ufficio di anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l'effettiva sussistenza del domicilio. In mancanza del domicilio, si considera residente nel comune di nascita. È comunque istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, presso il Ministero dell'interno un apposito registro nazionale delle persone che non hanno fissa dimora. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di funzionamento del registro attraverso l'utilizzo del sistema INA-SAIA;

che l'art. 43 del codice civile stabilisce che la residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale e definisce il domicilio, il luogo dove la persona ha stabilito la base principale dei suoi affari ed interessi economici;

che il Nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente - DPR 223/89 , in particolare stabilisce che

- l'anagrafe della popolazione residente è la raccolta sistematica dell'insieme delle posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze che hanno fissato nel comune la residenza, nonché delle posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel comune il proprio domicilio" (art. 1);

- non cessano di appartenere alla popolazione residente le persone temporaneamente dimoranti in altri comuni o all'estero per l'esercizio di occupazioni stagionali o per causa di durata limitata" (art 3, c 3).
- per le persone già cancellate per irreperibilità e successivamente ricomparse devesi procedere a nuova iscrizione anagrafica" (art 7, c 2).
- non deve essere effettuata, né d'ufficio, né a richiesta dell'interessato, l'iscrizione anagrafica nel comune, per trasferimento di residenza, delle seguenti categorie di persone: b) ricoverati in istituti di cura, di qualsiasi natura, purché la permanenza nel comune non superi i due anni; tale periodo di tempo decorre dal giorno dell'allontanamento dal comune di iscrizione anagrafica" (art 8, c 1 b).

---

[1] È fatto obbligo ad ognuno di chiedere per sé e per le persone sulle quali esercita la patria potestà o la tutela, la iscrizione nell'anagrafe del Comune di dimora abituale e di dichiarare alla stessa i fatti determinanti mutazione di posizioni anagrafiche, a norma del regolamento, fermo restando, agli effetti dell'art. 44 del Codice civile, l'obbligo di denuncia del trasferimento anche all'anagrafe del Comune di precedente residenza.

- la cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente viene effettuata: b) per trasferimento della residenza in altro comune o all'estero, nonché per trasferimento del domicilio in altro comune per le persone senza fissa dimora" (art 11, c1 b);

rilevato che sul territorio sono domiciliate persone che per diverse cause hanno perso ovvero non hanno acquisito la residenza;

convenuto che la residenza data dal comune di nascita è una decisone di *estrema ratio* che non considera adeguatamente il luogo dove effettivamente il richiedente ha o potrebbe avere il proprio domicilio e che nel nostro territorio rischia di caricare il comune di Ponte San Pietro - dove è presente l'unica struttura ospedaliera con reparto di maternità - di residenze fittizie di persone senza fissa dimora;

definita l'esigenza di concordare linee guida comuni in merito all'applicazione del regolamento anagrafico e successive modificazioni per le persone senza residenza e domiciliate nel nostro territorio

i 24 comuni dell'Isola bergamasca e bassa val San Martino concordano quanto segue:

la richiesta di residenza da parte di una persona domiciliata presso il nostro territorio e l'eventuale attivazioni di interventi a sostegno di situazioni di grave marginalità richiede l'attivazione di un equipe operativa congiunta facente capo all'Azienda Consortile in qualità di regia e rappresentativa di quei comuni dove:

- è avvenuta l'ultima cancellazione anagrafica;
- è residente la famiglia o i parenti del richiedente;
- il richiedente ha vissuta la maggior parte della sua vita;
- è presente l'ente che ha in carico o in cura il richiedente;

L'equipe ha il compito di definire l'eventuale progetto di presa in carico, il percorso di monitoraggio e di valutazione, percorso necessario ad apportare elementi utili per la lettura sociale della domanda di residenza.

La presa in carico prevede una prima risposta immediata (vitto e/o alloggio), con una durata di massimo sei mesi; I costi necessari saranno suddivisi tra Azienda Consortile, utilizzando il Fondo Emergenza Abitativo, e i Comuni coinvolti.

L'Azienda si farà carico dei costi relativi a vitto e alloggio, nell'attesa di attivazione del progetto, fino a un massimo di 4 mesi.

Sarà compito dell'equipe raccogliere l' anamnesi della persona che, restituendo elementi biografici , della rete di sostegno, delle potenzialità, delle criticità e utili a definirne meglio il suo effettivo domicilio e individui le risorse necessarie a definire le prospettive di residenza.

Nel caso in cui la presa in carico richieda tempi prolungati e la persona necessiti di una residenza anagrafica per accedere a diritti essenziali quali documenti di identità o interventi sanitari, è necessario individuare un luogo di residenza fittizia per il tempo strettamente necessario alla definizione/realizzazione del progetto. Il luogo di residenza fittizia corrisponde al principale riferimento progettuale per la persona (art.43 codice civile), quindi corrispondere alla sede dell'Azienda Consortile in quanto ente di riferimento per la presa in carico. Questo non comporterà alcun aggravio per il Comune sede dall'Azienda stessa.

Il progetto di presa in carico prosegue per un periodo di ulteriori sei mesi dopo il passaggio da residenza fittizia a residenza effettiva con un supporto e un monitoraggio in accordo tra Azienda e Comuni coinvolti.

Il progetto è attivabile una volta sola per ogni soggetto